

Comune di Cassano d'Adda

Città Metropolitana di Milano



Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 del 29/09/2020

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 25/03/2021

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 29/06/2021

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 31/05/2022

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 30/03/2023

Sommario

ART. 1 PRESUPPOSTO	2
ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO	2
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	2
ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	3
ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	3
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	4
ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	4
ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO O PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONI.....	6
ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	7
ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	7
ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	8
ART. 12 PIANO FINANZIARIO	8
ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	9
ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	9
ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	11
ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	12
ART. 20 ZONE NON SERVITE.....	12
ART. 21 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART. 22 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	13
ART. 23 ALTRE AGEVOLAZIONI.....	13
ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI.....	13
ART. 25 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	14
ART. 26 TRIBUTO GIORNALIERO.....	14
ART. 27 TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
ART. 28 RISCOSSIONE	14
ART. 29 DICHIARAZIONE TARI.....	15
ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONI	17
ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	17
ART. 32 VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	17
ART. 33 SANZIONI E INTERESSI.....	18
ART. 34 IMPORTI MINIMI	18
ART. 35 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.....	19
ART. 36 INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE	20
ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 38 NORMA DI RINVIO.....	20
ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	20

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4 e come definiti nell'art. 1 comma 641 della L. 147/2013.
2. La mancata fruizione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 bis dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.
3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti urbani e speciali al cui smaltimento/avvio al recupero provvedono a proprie spese i relativi produttori come indicato dall'art.1 comma 649 della L. 147/2013 comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio comunale.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali e aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Dalle utenze non domestiche sono escluse le attività agricole e connesse, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica degli immobili a uso abitativo costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche se non utilizzati. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
7. I locali a uso non domestico sono tassabili se forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
8. I locali adibiti a utenza non domestica sfitti e/o non occupati, per cui non risultino rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, sono comunque considerati tassabili anche se non utilizzati e privi sia dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) che di arredo. Il pagamento del tributo è in ogni caso dovuto in quanto si presume sempre la produzione di rifiuti urbani, salvo che siano documentati fatti che rendano tali locali insuscettibili a produrli e che vengano dimostrate obiettive condizioni di non fruibilità.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti la classificazione dei rifiuti sono:
 - l'articolo 3 della direttiva UE 2018/85, che precisa la nozione di "rifiuti urbani" a livello comunitario;
 - l'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la classificazione dei rifiuti;
 - l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto;
 - il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18 febbraio 2020.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva non alberghiera (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali destinati ad attività ricettiva non alberghiera sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa/SCIA o comunicazione di inizio attività presentata al competente ufficio.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle non operative aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone od operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e/o di mobili e suppellettili, a esclusione dei box, i quali sono comunque soggetti al tributo; l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche, locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, vani ascensore, montacarichi, celle frigorifere, locali destinati a stagionatura o essiccazione merci, dove non sia compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, solarium, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree esterne;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti e di lavaggio degli automezzi: aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché

impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.

- b. aree scoperte non operative pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, posti auto scoperti, aree a verde, giardini, parchi, corti, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute od occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a. del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini previsti all'art. 29 del presente regolamento.
 3. Il mancato utilizzo di locali privi sia dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) che di arredo e di aree scoperte operative detenute da un'impresa, in relazione ai quali non risultino rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, non esonera dal pagamento del tributo, in quanto si presume sempre la produzione di rifiuti urbani perché idonei all'utilizzo come deposito, salvo che siano documentati fatti che rendano tali locali e aree scoperte insuscettibili a produrli e che vengano dimostrate obiettive condizioni di non fruibilità.
 4. Per i locali dichiarati inagibili, di norma non soggetti al tributo, è previsto in ogni caso che debba essere fornita prova dell'inutilizzabilità, consistente nella dimostrazione che gli stessi si trovino in condizioni tali per cui l'uso effettivo ne sia impedito.
 5. I parcheggi sotterranei non sono esclusi dall'applicazione del tributo.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'art. 14 del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle citate, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. La definizione della superficie calpestabile è prevista dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013 ed in particolare la superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a 150 centimetri. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Sono considerati rifiuti speciali, i rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. 116/2020.

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'indicazione della localizzazione e dell'estensione delle superfici di produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali è in capo al contribuente, che si accolla l'onere della prova a dimostrazione della sussistenza dei presupposti di esclusione delle superfici asservite al processo produttivo.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economica, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia:

Descrizione categoria	Riduzione superficie
Tipografie – Stamperie – Vetriere	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie – Tintorie	30%
Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie	50%
Officina di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici – <i>Dentisti non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per la finalità di cui alla L. 833/1978</i>	20%

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di mancata presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze pericolose, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate; in caso contrario l'esenzione e/o riduzione concessa verrà revocata con successivo recupero delle somme eventualmente non pagate.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva e prevalente rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di consumo o di prodotti finiti e semilavorati utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti da parte della medesima attività.
6. Sono considerate aree soggette a tassazione, sia per la componente fissa che variabile, quelle non funzionalmente collegate ad attività produttive di rifiuti speciali in cui si formano rifiuti urbani, anche se

l'attività prevalente è di produzione industriale (categoria 20), in particolare: mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.

7. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgano solo materie prime, semilavorati e merci utilizzate nel processo produttivo.
8. In caso di mancata presentazione o consegna oltre i termini previsti al comma 3 del presente articolo della documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, le superfici in precedenza escluse verranno assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno oggetto di esclusione. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 del codice civile.
9. Rientrano nella definizione di rifiuti speciali quelli della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO O PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONI

1. Le utenze non domestiche che conferiscano in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai fini del diritto all'esenzione ovvero alla riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico (quota variabile), devono presentare al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, una dichiarazione corredata da idonea documentazione attestante le quantità e la tipologia (codice CER) dei rifiuti effettivamente avviati a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È facoltà del Comune effettuare nel corso dell'anno controlli sul corretto conferimento in proprio dei rifiuti anche richiedendo ulteriore documentazione.
2. La dichiarazione, corredata da idonea documentazione attestante le quantità e la tipologia (codice CER) dei rifiuti effettivamente avviati a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'intestatario TARI, tra i quali: denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività;
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. la sede legale e di esercizio, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'intestatario TARI;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - e. i dati sulle tipologie e sui quantitativi dei rifiuti complessivamente e ordinariamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (codice CER);
 - f. i dati sulle tipologie e sui quantitativi dei rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (codice CER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che dovranno essere allegate alla documentazione presentata;
 - g. il nominativo del soggetto incaricato a svolgere l'attività di avvio a recupero o a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico;
 - h. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., localizzazione, attività svolta).
3. L'Ufficio Tributi, ricevuta e valutata la documentazione, comunica l'esito della verifica all'utenza non domestica.
4. La riduzione, eventualmente spettante, verrà calcolata a consuntivo con compensazione sul tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsando l'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. La quantificazione della riduzione è calcolata sulla base del rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd prevalente; la riduzione è accordata al contribuente nella medesima proporzione, fino a concorrenza del 10% della sola quota variabile, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
6. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal pagamento della quota variabile ai sensi del presente articolo, verrà richiesto il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. Le utenze non domestiche che intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, devono presentare comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico e relativa documentazione, rispettando i criteri elencati al comma 2 del presente articolo, entro il termine perentorio del 30 giugno precedente all'anno di uscita dal servizio, la quale decorrerà dal 1° gennaio successivo e avrà vincolo biennale.
8. Alla comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale, per un periodo minimo di 2 (due) anni, con un soggetto debitamente autorizzato a effettuare l'attività di avvio a recupero o a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero entro e non oltre il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, i cui effetti avranno decorrenza immediata.
9. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 2 (due) anni e comporta il diritto all'esonero della parte variabile del tributo. All'operatore economico che abbia optato per la gestione dei rifiuti urbani di ricorrere al mercato privato, non è data facoltà di rientro anticipato nel servizio pubblico. In mancanza di scelta, si intende che l'utenza non domestica abbia optato per il servizio pubblico per un periodo minimo di 2 (due) anni.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, coperto con il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n° 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali e urbani al cui smaltimento/avvio al recupero provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico quali, a solo titolo di esempio, per mercati cittadini e fiere, dovrà essere parzialmente coperto con una quota delle relative entrate riferibili al nuovo canone unico patrimoniale istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in sostituzione della tassa rifiuti giornaliera, come previsto dallo specifico regolamento adottato dall'ente.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi abbiano stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data dell'elaborazione della bollettazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultino ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni.
2. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune che risultano residenti in una determinata unità abitativa possono, previa dichiarazione, non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. persona anziana/disabile dimorante in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;
 - b. soggetto che svolge attività di lavoro e/o di studio all'estero per un periodo superiore a sei mesi continuativi;
 - c. il soggetto sia una persona detenuta o collocata in comunità, cohousing o simili per un periodo superiore a sei mesi continuativi.

La variazione di tariffa verrà applicata con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla variazione di tariffa entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione di variazione. Viene comunque ripristinata la tariffa calcolata in base al numero dei soggetti residenti in una determinata unità abitativa, a decorrere dalla data del venir meno delle condizioni che hanno comportato la sua variazione, anche se non dichiarate.

3. Per le unità immobiliari a uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Per le utenze domestiche, detenute da persone fisiche e/o giuridiche anagraficamente non residenti nell'immobile, la tariffa applicata è commisurata, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, a un numero convenzionale di occupanti fissato come previsto nel successivo comma 5, salvo prova contraria prodotta dal contribuente.
5. Il numero convenzionale di occupanti, di cui al comma 4 del presente articolo, è proporzionato alla superficie dell'unità abitativa occupata o tenuta a disposizione, come da tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. CONVENZIONALE DI OCCUPANTI
Da 1 a 28 MQ	1 PERSONA
Da 29 a 56 MQ	2 PERSONE
Da 57 a 84 MQ	3 PERSONE
Da 85 a 112 MQ	4 PERSONE
Da 113 a 141 MQ	5 PERSONE
Da 142 MQ in poi	6 PERSONE O PIU'

Il criterio di cui sopra è applicato in assenza di autocertificazione che indichi il numero dei componenti del nucleo familiare dimorante nell'immobile.

6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica priva di unità abitativa nel territorio comunale e non destinati all'esercizio di imprese, arti o professioni. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
8. Qualora, a seguito di controlli effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente in sede di conguaglio o in fase di successivi accertamenti.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa

destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica ai fini della determinazione della tariffa da applicare e dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A.. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è distinta se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono accatastati diversamente.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere versato come utenza non domestica.
7. I locali adibiti ad attività di Bed & Breakfast e similari, qualificabili come attività imprenditoriali e volte a offrire un servizio sul mercato, sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 06 "Alberghi senza ristorante"; essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie di riferimento è quella risultante nelle denunce di inizio attività inviate al Comune e dovrà essere scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per uso domestico.
8. I locali adibiti ad appartamenti ammobiliati a uso turistico, affittacamere e similari, sono inseriti nella categoria tariffaria domestica relativa al numero di posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività. L'Ente si riserva di verificare i posti letto effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compresi i portali turistici di settore; in difetto di corrispondenza si procederà al recupero considerando il maggiore numero di posti letto presenti salvo prova contraria.
9. I locali adibiti a ostelli, agriturismi e similari, sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 06 "Alberghi senza ristorante" oppure 05 "Alberghi con ristorante" a seconda della attività svolta.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la fine della detenzione, del possesso o dell'occupazione e dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportino un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento della riduzione decorrerà dalla data della variazione, se la dichiarazione di variazione è stata presentata entro il termine previsto dall'articolo 29 del presente regolamento. In caso contrario la variazione produrrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta comunale.

ART. 21 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa.
2. Ai contribuenti di utenze domestiche, residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico e non conferiscano al servizio pubblico alcun rifiuto prodotto smaltibile nella frazione umida, è riconosciuta una riduzione in misura pari al 10% della parte variabile della tariffa.
3. L'agevolazione indicata nel comma precedente è concessa dietro presentazione di apposita istanza, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvio del compostaggio quale, a titolo di esempio, l'acquisto del contenitore. La riduzione avrà decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di cui sopra. Il Comune potrà in ogni caso provvedere a effettuare verifiche in loco al fine di accertare l'avvenuto compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
4. La pratica di compostaggio è riconosciuta esclusivamente se effettuata in area aperta adiacente all'abitazione secondo quanto previsto dal "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2020.
5. Ai contribuenti, non residenti nel Comune, titolari di utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, il cui utilizzo quindi venga ripetuto con periodicità ricorrente in definiti periodi dell'anno, è riconosciuta una riduzione del 30% della quota variabile, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione che dovrà essere corredata da idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale.
6. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione della richiesta di agevolazione.

ART. 22 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20% della parte variabile, a condizione che:
 - a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE, a condizione che posseggano, alla data di presentazione dell'istanza, le condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
 - b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongano di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b. del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali e aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguano finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assuma interamente le spese di gestione.
4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio.
5. Per il solo anno 2020, in considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, sono previste le agevolazioni/riduzioni come disciplinato dalla delibera n. 158/2020 di ARERA.
6. Ai pubblici esercizi che autocertifichino la non installazione o disinstallazione di slot machines o sistemi analoghi, pur essendo forniti di apposita licenza, è riconosciuta una riduzione del 20% della parte variabile.
7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, fra quelle previste dal presente regolamento verrà applicata solo quella con percentuale di agevolazione maggiore.

ART. 25 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 salvo deroghe di legge.

ART. 26 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 813, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo, di cui al presente articolo, è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato, di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma, di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

ART. 28 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di pagamento Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti

gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo o posta elettronica certificata, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico tramite posta elettronica non certificata. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 (due) rate semestrali con scadenze deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.
4. Il termine di scadenza del pagamento è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
5. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dall'art. 26 dell'allegato A alla delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 3, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
7. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
8. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 3 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
9. Il Comune provvede, di norma almeno venti (20) giorni solari prima della scadenza di cui al comma 3, a inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili detenuti, occupati o utilizzati nel Comune. Gli avvisi vengono emessi e inviati sulla base di una lista di carico approvata dal Funzionario responsabile del tributo, originata dalle dichiarazioni presentate e dagli avvisi di accertamento notificati.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora e delle spese, come previsto dal decreto 3 ottobre 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze o da altra disposizione regolamentare comunale.
11. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
12. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale risulti inferiore a euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
13. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino a favore dell'utente un credito su importi del tributo già versati in corso d'anno, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;

- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 4. Le dichiarazioni iniziali, di variazione e di cessazione devono essere presentate entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui sono intervenuti l'inizio, la variazione o la fine della detenzione, del possesso o dell'occupazione di locali o aree sul territorio comunale, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, anche tramite il sito ufficiale del Comune.
 5. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la variazione va dichiarata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
 6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 7. Nel caso di decesso del contribuente o di variazione dell'intestatario della posizione contributiva TARI, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine previsto al comma 4 del presente articolo.
 8. In caso di cessazione nel corso dell'anno di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali e aree sul territorio comunale, la dichiarazione di cessazione deve essere corredata di idonei elementi di prova atti a confermare la data di effettiva cessazione.
 9. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
 10. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio e, in tal caso, il contribuente ha diritto all'abbuono del tributo così come previsto dal comma 9 del presente articolo.
 11. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d. i dati catastali dei locali e delle aree e i relativi proprietari;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. il numero, le generalità e il codice fiscale dei soggetti non residenti occupanti i locali;
 - h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 12. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, pec);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso;
 - d. i dati catastali, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno dei locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne e i relativi proprietari;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

13. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., inviata in via telematica con posta certificata/posta elettronica ordinaria o tramite portale dedicato raggiungibile dal sito ufficiale del Comune.
14. Si ribadisce che, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, è fatto obbligo al contribuente di presentare l'apposita dichiarazione.
15. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e PEC, alla data di trasmissione nel caso di invio a mezzo e-mail.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i termini dei pagamenti dovuti.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento, pari a euro 12,00.
6. È ammessa la compensazione dei crediti con le future somme dovute, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 164 e 168, della L. 296/2006, richiamati dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e da altre Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento esecutivo deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi avviene mediante modello di pagamento unificato o PagoPa.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 7. La pubblicazione del provvedimento di accertamento esecutivo su AppIO o sul "cruscotto della posizione tributaria del contribuente", accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Cassano d'Adda, con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ha valore di messa a conoscenza al contribuente destinatario del provvedimento accertativo.

ART. 33 SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, devono essere applicati gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese di notifica è inferiore ad euro

30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. La rateizzazione dei crediti tributari scaduti, anche in sede di accertamento con adesione, è ammessa nel caso di obiettive difficoltà economiche sopravvenute a causa di:
 - a. cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
 - b. contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente di tributi e/o contributi di entità rilevante in rapporto all'ISEE;
 - c. pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
 - d. decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
 - e. nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare;
 - f. eventi provocati da forza maggiore o improvvise e oggettive crisi di mercato;
 - g. cessazione dell'attività della ditta individuale.
2. La rateizzazione è prevista anche per:
 - a. utenti in condizioni di disagio economico beneficiari del bonus sociale previsto per i settori elettrico/gas/idrico;
 - b. utenti con difficoltà socio - economiche segnalate dai servizi sociali dell'ente.
3. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile può concedere la rateizzazione dei crediti tributari scaduti, anche in sede di accertamento con adesione, previa presentazione di idonea documentazione attestante condizioni di disagio economico sopravvenute, anche a seguito di istanza da parte dell'ufficio competente. La rateizzazione sarà concessa nei termini indicati nel seguente prospetto:

– Da 100,01 euro a 500 euro	fino a 4 rate mensili;
– Da 500,01 euro a 3.000 euro	da 5 a 12 rate mensili;
– Da 3.000,01 euro a 6.000 euro	da 13 a 24 rate mensili;
– Da 6.000,01 euro e oltre	da 25 a 36 rate mensili.
4. Ai fini dell'erogazione della rateizzazione delle somme dovute, visti i costi di elaborazione e di notifica degli atti, il Comune applicherà una maggiorazione pari al 3% delle somme dovute sul totale delle somme da rateizzare, qualora maggiori ad euro 500,00.
5. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo; in tal caso le soglie d'importo di cui sopra si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione, senza possibilità di somma degli importi di ciascuna ai fini della determinazione delle soglie di cui sopra.
6. La rateizzazione sarà in ogni caso concessa singolarmente su ciascun atto oggetto della domanda. Il Funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
7. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti dal presente articolo e previa applicazione, degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell'istanza, calcolati a partire dalla data di scadenza del debito per cui la rateizzazione è richiesta.
8. Viene determinato in euro 15.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio presentare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.
9. L'ultima rata concessa non può in ogni caso avere scadenza superiore ai termini prescrizionali previsti per le attività di verifica e controllo. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello nel quale viene disposta la rateizzazione.

10. È possibile, a favore di soggetti svantaggiati, qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare, prorogare solo una volta il periodo di dilazione con provvedimento dell'ente creditore, a meno che non sia intervenuta la decadenza del beneficio per inadempimento.
11. Non è possibile richiedere la rateizzazione se il debito complessivo, oggetto della richiesta, è inferiore a € 100,00.
12. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - l'intero importo dovrà essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni.
13. In caso di inadempimento si procederà all'avvio delle procedure di accertamento o riscossione coattiva e il debito non potrà più essere rateizzato. Il beneficio della rateizzazione non potrà essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio o, per i debiti derivanti dall'attività di riscossione coattiva, qualora risultino già avviate le procedure esecutive.

ART. 36 INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE

1. È facoltà della Giunta Comunale riconoscere, previa approvazione del regolamento, incentivi al personale dell'Ufficio Tributi per recupero evasione in materia di IMU e TARI come previsto dall'art.1, comma 1091 della Legge n.145/2018.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

ART. 38 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere effettuati al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO A

Allegato A. CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night-club